



COMUNE DI PIEVEPELAGO

PROVINCIA DI MODENA

41027 Pievepelago (MO) – piazza Vittorio Veneto, 16
0536.72025

tel. 0536.71322 fax

c.f. p. I.V.A. 00632850368

ORDINANZA

N. 6 del 18/03/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI CONTROLLI SU EVENTUALI PRESENZE DI PERSONE ALL'INTERNO DI RESIDENZE SECONDARIE, IMMOBILI IN LOCAZIONE O SIMILARI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19.

Richiamato il decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 “Misure di contenimento urgenti del contagio sull'intero territorio nazionale;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia – Romagna n. 32 del 10/03/2020 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia – Romagna n. 35 del 14/03/2020 ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

Visto in particolare l' art. comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 che dispone

- gli spostamenti in entrata ed uscita dai territori, nonché all'interno dei territori medesimi siano consentiti esclusivamente se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi salute;
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e ,limitare al massimo i contatti sociali;
- per i soggetti in quarantena ovvero risultati positivi al virus è previsto il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora;

Considerato che:

- dal territorio comunale e dai comuni limitrofi giungono numerose segnalazioni in merito alla presenza di persone provenienti da altri comuni all'interno di abitazioni secondarie o all'interno di immobili concessi in locazione;
- si sono rilevati fenomeni di aggregazione di tali soggetti e ulteriori spostamenti all'interno del territorio;

Ritenuto che tali situazioni siano in totale contrasto con le disposizioni nazionali e regionali sopra citate e che possano impedire un efficace contenimento del contagio del virus;

Ritenuto altresì necessario, a tutela e nell'interesse della popolazione tutta e nel rispetto e in applicazione delle disposizioni normative citate in precedenza, adottare un provvedimento con tingibile ed urgente finalizzato a contrastare e/o limitare i comportamenti potenzialmente a rischio;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

VISTA la propria precedente ordinanza nr. 2 del 25-02-2020 che viene revocata e sostituita dalla precedente ;

Visto il vigente Statuto comunale;

DISPONE

1. i soggetti provenienti da altri territori o all'interno del medesimo territorio comunale, che trasferiscano la propria dimora abituale e/o domicilio in immobili del territorio comunale a qualunque titolo e per qualunque durata (fatti salvo gli obblighi normativi già vigenti) sono tenuti a darne comunicazione immediata all'amministrazione comunale di competenza motivando adeguatamente la sussistenza di presupposti per tali spostamenti;
2. i titolari di strutture alberghiere e ricettive (fatti salvo gli obblighi normativi già vigenti) dovranno comunicare tempestivamente all'amministrazione comunale la presenza di ospiti all'interno delle proprie strutture;
3. gli amministratori condominiali ed i locatori di immobili, per le locazioni non già soggette a comunicazione da parte della normativa vigente dovranno comunicare tempestivamente all'amministrazione comunale la presenza di soggetti locatari a qualunque titolo e per qualunque durata;
4. i proprietari e/o gestori di negozi di commercio al dettaglio e di imprese di servizio, per le quali è ancora consentita l'attività ai sensi dei citati decreti, di comunicare tempestivamente all'amministrazione comunale l'accesso o la chiamata di utenti non residenti o residenti nel Comune di Pievepelago, ma domiciliati altrove, al fine di espletare le opportune verifiche, informando gli stessi utenti di tale obbligo;

DISPONE contestualmente l a revoca della propria precedente ordinanza nr. 2 del 25-02-2020

DISPONE ALTRESI'

- Che i soggetti destinatari della presente ordinanza provvedano ad identificare eventuali soggetti presenti sul territorio con le condizioni sopra citate e ne diano tempestiva comunicazione all'amministrazione comunale di competenza;
- La segnalazione all'Autorità Sanitaria competente in materia per l'attivazione delle verifiche ritenute necessarie al fine del contenimento dei contagi da COVID-19;

- L'attivazione, del procedimento sanzionatorio previsto dalle normative vigenti in materia ed in particolare l'inoltro della denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

INCARICA

Gli Agenti di Polizia Locale e della Forza Pubblica in merito alla vigilanza ed al controllo sulla presente ordinanza.

RENDE NOTO

1. Che copia della presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio
2. Che la presente ordinanza verrà trasmessa, per gli adempimenti di competenza ed opportuna conoscenza:
 - alla Prefettura di Modena
 - al Corpo Unico di Polizia Municipale del Frignano
 - alla stazione carabinieri di Pavullo
 - alle autorità sanitarie competenti
 - all'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso nei termini di 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione presso il Tribunale Regionale di Bologna ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i, oppure, in via alternativa, ai sensi del DPR 1199/1971, ricorso straordinaria al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Dalla residenza municipale, lì 18/03/2020

IL SINDACO
Ferroni Corrado

